

§ 4.1.62 - L.R. 29 novembre 2018, n. 22.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25  
NOVEMBRE 2009, N. 56 (NORME IN MATERIA DI  
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI  
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI  
AMMINISTRATIVI)**

(Bollettino Ufficiale n. 17, del 05/12/2018 )

*Art. 1.*

*(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 25  
novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento  
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  
amministrativi))*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 56/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

*“3 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per lo svolgimento della conferenza dei servizi interna ai fini della formazione della posizione univoca e vincolante su tutte le decisioni di competenza regionale da rendere in conferenza di servizi simultanea da parte del Rappresentante Unico Regionale (RUR), ai sensi dell'articolo 14 ter della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, come individuato dalla Giunta regionale ai sensi delle disposizioni vigenti.*

*3 ter. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea o della legislazione statale richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, decorsi inutilmente i termini perentori assegnati, la mancata comunicazione al RUR dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari per la formazione della posizione univoca e vincolante della Regione ai fini dell'articolo 14 ter della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero dei relativi atti di dissenso motivato o la mancata partecipazione alla seduta conclusiva della conferenza di servizi, senza che sia stato espresso alcuno dei suddetti atti, equivalgono ad assenso senza condizioni, ferma restando la responsabilità amministrativa, dirigenziale e disciplinare per l'assenso reso ancorché implicito.”.*

*Art. 2.*

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.